

STATUTO ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA ANGELICA"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita con sede in Verona, l'Associazione per la gestione della Scuola dell'Infanzia Paritaria denominata "SCUOLA MATERNA ANGELICA", per continuare l'attività educativa dei bambini sin qui svolta.

La sede della Scuola Materna Angelica è nel Comune di Verona.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 2) La Scuola dell'Infanzia "SCUOLA MATERNA ANGELICA", costituitasi per la prima volta come Associazione denominata "SCUOLA MATERNA ANGELICA" il 22/11/1974 a seguito di una trasformazione dell'allora "Asilo Angelica" fondato nel 1884 su volontà del Parroco don Antonio Cometto è associata alla Fism.

Per gli effetti della Legge n. 62 del 2000, la Scuola Materna Angelica è riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto Ministeriale n. 488 del 28 febbraio 2001.

Dal 2012 la Scuola Materna Angelica ha attivato una Sezione Primavera.

Art.3) La Scuola dell'Infanzia "SCUOLA MATERNA ANGELICA" si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l'educazione.

La Scuola Materna Angelica ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e agli orientamenti pastorali della CEI presenti e futuri. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il Progetto Educativo della Fism di Verona.

Art. 4) Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di Legge. Alla sezione primavera saranno ammessi i bambini di età dai 24 ai 36 mesi, salvo diverse disposizioni di Legge. La Scuola Materna Angelica accoglie bambini d'ambo i sessi con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Verona. Viene garantita, nei limiti delle risorse disponibili, l'accoglienza gratuita per i bambini in disagiate condizioni economiche.

Art. 5) Saranno accolti i bambini in regola con gli adempimenti vaccinali prescritti dalle leggi, tenendo presente che per l'accertamento vale la legge sulla privacy e altre leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore. A giudizio del Comitato di Gestione, potranno inoltre essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, motivata da conforme parere dei medici preposti.

Art. 6) La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Alla Scuola potranno essere fatte donazioni o lasciti nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 7) La Scuola Materna angelica trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi iscritti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.

La Scuola Materna Angelica non persegue scopo di lucro.

Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha come patrimonio proprio un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui una parte pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) destinata a costituire il "fondo pa-



rimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Art. 8) Nella Scuola Materna Angelica è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 9) Se l'edificio della Scuola Materna Angelica è di proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comitato di Gestione.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell'associazione Scuola Materna Angelica: l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Revisore Unico se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna Angelica;
- b) dai membri del Comitato di Gestione;
- c) da coloro che avendo effettuato oblazioni a favore dell'Associazione Scuola Materna Angelica nella misura minima determinata dall'Assemblea, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore a tre anni.

Art. 12) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dall'Assemblea.

Inoltre la qualità di associato decade per il mancato pagamento delle quote, disciplinate da un Regolamento, nonostante la messa in mora da parte del Comitato di Gestione.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile.

La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

Art. 13) L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda firmata da almeno 1/10 dei suoi membri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14) L'Assemblea delibera:

- * il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario; il consuntivo dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura;
- * gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della scuola fissate all'art. 3);
- * le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di Gestione; tali nomine avvengono per votazione segreta, indicando il numero di preferenze previsto all'art. 11 dello Statuto. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in

caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di Gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica.

* Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Comitato di Gestione e tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire tutti i componenti la stessa (vedi art. 11). Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea: non sono ammesse più di due deleghe.

Art. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione.

Il Segretario dell'Associazione funge da segretario dell'Assemblea. In caso di votazioni il Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione che può avere luogo almeno un'ora dopo la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (50%+1). Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18) Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Tutti i componenti del Comitato di Gestione forniranno il loro servizio a titolo gratuito.

Sono eletti dall'Assemblea:

n° 3 membri scelti tra le persone componenti l'Assemblea, se la scuola ha fino a tre sezioni;

n° 4 membri scelti tra le persone componenti l'Assemblea, se la scuola ha quattro o cinque sezioni;

n° 5 membri scelti tra le persone componenti l'Assemblea, se la scuola ha sei sezioni e oltre; che siano rappresentativi delle varie sezioni.

Sono di diritto:

- il Parroco pro-tempore;
- la Coordinatrice della Scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- un rappresentante del Comune se questo soccorre annualmente alla gestione della Scuola Materna Angelica con adeguato contributo.

Art. 19) Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono indicativamente una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In casi di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è consentita la presenza per delega.



Art. 20) I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati non ripetibili. Se durante l'anno scolastico viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del Triennio.

Art. 21) I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22) In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23) Spetta al Comitato di Gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) eleggere il Segretario-Tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori del suo seno;
- c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- e) provvedere alla gestione amministrativa e stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- f) deliberare i provvedimenti interni;
- g) deliberare le assunzioni del personale e le nomine del personale (coordinatore, insegnante, di servizio), stipulare contratti di lavoro e convenzioni con gli Istituti religiosi;
- h) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- i) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.
- j) regolare in genere gli affari che interessano la Scuola Materna Angelica.

Art. 24) E' facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la Scuola, senza arrecare disturbo all'attività didattica.

PRESIDENTE

Art. 25) Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la Scuola Materna Angelica e stare in giudizio per l'Associazione;
- b) la delega di firma congiunta presso gli istituti bancari dell'Associazione;
- c) convocare le riunioni del Comitato di Gestione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
- e) curare l'esecuzione delle delibere;
- f) nominare il personale, stipulare e risolvere i contratti di lavoro, previa delibera del Comitato di gestione;
- g) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato;
- h) garantire l'applicazione del progetto triennale dell'offerta formativa e il progetto educativo Fism;
- i) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 26) Spetta al Segretario-Tesoriere

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

- c) tenere la contabilità;
- d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.

Nel caso il Segretario-Tesoriere sia stato scelto al di fuori dei membri del Comitato di Gestione, partecipa allo stesso senza diritto di voto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

TITOLO III PERSONALE

Art. 27) Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.C.N.L. Fism e dal regolamento interno.

Coordinatrici e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.

Art. 28) Coordinatrice. Le funzioni esercitate dalla Coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n. 31 del 18/03/2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'Infanzia Fism, appartenenza e promozione" del marzo 2004 e dalle sue integrazioni e modificazioni.

TITOLO IV CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO VIGILANZA

Art. 29) E' facoltà del Parroco o del Presidente della Scuola Materna Angelica, di chiedere l'intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism stessa può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti articoli 3, 7, 8, anche sciogliendo il Comitato di Gestione, al fine di ripristinare le condizioni di cui sopra. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

REVISORE UNICO

Art. 30) L'Assemblea degli associati può eleggere un Revisore Unico qualora questa figura venga prevista dalle normative in vigore, quale garante della corretta e trasparente azione amministrativa dell'Associazione. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. Partecipa, su invito del presidente, alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Revisore svolge la propria attività preferibilmente a titolo gratuito.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31) Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che



svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

PROBIVIRI

Art. 32) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura.

NORME DI CHIUSURA

Art. 33) Per quanto non disciplinato con il presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

F.to Alberto Scandola

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)

CASTELLANI GREGORIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.

Buttapietra, li 12 NOV. 2019



Gregorio Di Paolo